Prot. n. 0068660 del 20/03/2024 - [UOR: 51 - Classif. I/3]

POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modifiche;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'art. 9 "Fondo per la premialità", e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
VISTO il D.R. n. 2067 del 30.07.2012 con cui è stato emanato il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori, e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri espressi dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2024 e del Senato accademico nella seduta del 18 marzo 2024, in ordine all'approvazione di parziali modifiche apportate al Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità;
RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

1) Per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, emanato con D.R. n. 2067 del 30.07.2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1560 del 05.03.2018 e D.R. n. 7571 del 29.10.2020, è ulteriormente parzialmente modificato come specificato nel testo che è riportato nel seguito quale parte integrante del presente decreto rettorale.
2) Le modifiche sono segnate in ***grassetto corsivo.***

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2
Costituzione del Fondo

1) Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse provenienti:
   a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
   b) dalle somme attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
   c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione dell'Ateneo, di cui all'art. 53, comma 7 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.
2) Ai sensi dell'art. 9 della Legge 240/2010, il Fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati ovvero con risorse di Ateneo che possono includere anche una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico ovvero da fondi derivanti dai programmi quadro europei (Horizon 2020 e Horizon Europe) per le fellowship Marie Sklodowska Curie Actions.
3) Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, definisce annualmente l'ammontare delle risorse riservato agli incarichi di interesse dell'Ateneo e delle Strutture non dipartimentali e l'integrazione del trattamento economico da attribuire ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24 – comma 3 della Legge 240/2010, vincitori di Marie Sklodowska Curie Actions Postdoctoral Individual Fellowship di durata triennale.
   La parte restante è ripartita tra i Dipartimenti per gli incarichi di interesse dipartimentale e per eventuali premialità.

Art. 3
Utilizzo del Fondo

1) Il Fondo è finalizzato ad attribuire una retribuzione aggiuntiva:
   a) ai professori e ai ricercatori in relazione agli impegni, in attività di ricerca, didattica e gestionale;
   b) ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24 – comma 3 della Legge 240/2010 vincitori di Marie Sklodowska Curie Actions Postdoctoral Individual Fellowship di durata triennale;
   c) al personale tecnico-amministrativo per incarichi tecnici e gestionali.
2) Per le Componenti citate alle lettere a) e c):
   a) la retribuzione aggiuntiva può essere corrisposta a condizione che siano stati affidati incarichi specifici e che non siano già state pagate altre indennità o compensi relativi a tali incarichi;
   b) gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei normali compiti di ufficio.
3) Gli incarichi relativi all'attività didattica possono avere per oggetto ***le attività relative all'impegno didattico addizionale (IADD) e possono essere affidati e retribuiti, ai sensi del presente Regolamento e su apposito budget per la premialità della didattica, con le modalità definite e disciplinate nell'art.7 del "Regolamento Impegno didattico dei professori e ricercatori" e nell'art.3 del "Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici, di supporto alla didattica, di tutorato didattico, ai sensi dell'art.23 della Legge 240/2010". Il sopracitato budget per la premialità della didattica viene stanziato annualmente dal CdA.***
4) Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 4
Modalità di conferimento degli incarichi di interesse dell'Ateneo

1) Il Rettore formula al Consiglio di amministrazione proposte motivate di attribuzione di incarichi di interesse dell'Ateneo.
2) Le proposte di incarico devono essere corredate della copertura finanziaria per i compensi previsti e prevedere le modalità di verifica dei risultati.
3) Alla deliberazione del Consiglio di amministrazione farà seguito il decreto del Direttore Generale.

Art. 5
Modalità di conferimento degli incarichi di interesse delle Strutture

1) Le proposte di incarico con i relativi compensi sono formulate dalle Strutture, previa deliberazione dei relativi Organi collegiali.
2) Il Rettore, verificata la congruenza delle proposte, sentito il Senato accademico, le sottopone al Consiglio di amministrazione.
3) A tal fine, le Strutture possono integrare il Fondo con risorse di autofinanziamento purchè compatibili con quanto indicato nel precedente Art. 2 – comma 2 del presente Regolamento.
4) Le proposte di incarico devono essere corredate della copertura finanziaria per i compensi previsti e prevedere le modalità di verifica dei risultati.
5) Alla deliberazione del Consiglio di amministrazione farà seguito il decreto del Direttore Generale.

Art. 6
Modalità di attribuzione dei compensi

1) I compensi sono erogati al termine dell'incarico di cui al precedente Art. 3 – comma 1 – lettere a) e c) del presente Regolamento e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dall'Organo collegiale proponente l'incarico stesso.
2) Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 7
Entrata in vigore del Regolamento e relative modifiche

1) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del Decreto del Rettore ed è pubblicato nel sito di Ateneo http://normativa.polimi.it .
2) Le modifiche apportate al testo regolamentare entrano in vigore il 1° aprile 2024.

IL RETTORE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.